

ANNO 2002

**Rapporto del Governo italiano sull'applicazione della Convenzione 181 su
“Le Agenzie per l' Impiego Privato”.**

La legislazione italiana a partire dal 1997 ha disciplinato la materia relativa alla Convenzione 181 con due atti normativi: la L.196/97 in ordine alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo e il D.Lgs.469/97 in materia di Enti che esercitano l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. La Legge Finanziaria 2001, L.388/2000, che ha disciplinato l'attività di ricerca e selezione del personale nonché di supporto alla ricollocazione professionale, ha poi comportato alcune innovazioni al Decreto Lgs.469/97 citato.

ART.1

Le Agenzie per l'Impiego, la raccolta dei dati, i lavoratori – definizioni – servizi.

L'esercizio delle attività menzionate nella parte introduttiva è sempre regolamentato da decreti attuativi, circolari, atti di indirizzo, emanati da questo Ministero: tali attività implicano provvedimenti autorizzativi ai sensi delle L.1369/60 e 264/49.

La creazione della Banca Dati è frutto di una raccolta e catalogazione dei curricula professionali ai sensi della Circolare Min.Lav. 57/2001.

Tale archivio può essere messo a disposizione, a titolo gratuito nei confronti di potenziali lavoratori e nel rispetto delle normative sulla privacy, di utenti esterni anche mediante l'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche. Questa particolare attività, non essendo riconducibile a quelle di collocamento privato, non richiede apposito provvedimento abilitante, da parte dell'Autorità Amministrativa; equiparabile a questa è quella di pubblicizzazione delle esigenze professionali, espresse dal mercato nell'ambito dell'orientamento professionale dei lavoratori.

ART.2

Ambiti di applicazione

La L.196/97, art.1,comma 3, limita l'applicazione della fornitura di lavoro interinale ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura. E' stato previsto, difatti, che vi fosse una fase sperimentale previo accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per individuare modalità, tempi e aree interessate. Alla luce dell'avvenuto accordo con le Parti Sociali, attualmente, nei settori citati, la fornitura di lavoro temporaneo è consentita alle condizioni contrattuali fissate. Inoltre, il

comma 4 del citato articolo 1 della L.196/97, prevede tutta una serie di ipotesi nelle quali non è possibile effettuare la fornitura di lavoro temporaneo. Tra queste rientrano i casi di sostituzione di lavoratori in sciopero e per le imprese che hanno proceduto a licenziamenti collettivi. Particolare importanza ha la previsione di cui alla lettera f) ovvero l'ipotesi di lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per i casi particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del Lavoro, Decreto emanato il 31/5/99 su iniziativa della D.G.per l'Impiego.

Non risulta a tutt'oggi che si siano verificate ipotesi di cui alla lett.b) dell'art.4 della Convenzione.

ART.3

Stato giuridico delle Agenzie

La normativa nazionale ha disciplinato il regime di esercizio delle attività delle Agenzie in maniera compiuta. L’attività è consentita solo previa autorizzazione e sono richiesti requisiti economici e tecnici specifici. Per l’attività di fornitura è richiesto un capitale versato di 520.000 euro circa e per quelle di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale sono generalmente richiesti 26.000 euro. Per la mediazione il limite minimo è di 102.000 euro circa. Sono inoltre necessarie competenze professionali specifiche da parte degli operatori degli Enti, assenza di cause ostative a carico degli amministratori, oggetto esclusivo, una cauzione/fideiussione, per il solo lavoro interinale, ammontante a circa 350.000 euro.

Le Agenzie di cui sopra, operando in regime autorizzato, sono sotto il costante controllo dell’Amministrazione che può revocare o sospendere l’attività qualora si riscontrino violazione alla normativa di settore e più in generale a quella relativa al mercato del lavoro. Al riguardo sono stati emanati il D.M. 8/5798 per la mediazione , il D.M. 18/4/2001 per la ricerca e selezione e la ricollocazione ed i D.P.R nn.381 e 382 del 1997 per l’interinale. Si rammenta che per il lavoro temporaneo nei porti esiste una legislazione ad hoc(D.M. 29/11/99).

ART.4

Libertà sindacale e negoziazione collettiva

Nella legislazione di settore sono ampiamente ribaditi i diritti dei lavoratori, già presenti nella normativa generale relativa al mercato del lavoro. In particolare la L.196/97 prevede l’esercizio dei diritti sindacali e l’equiparazione economica e giuridica del lavoratore temporaneo ai dipendenti che prestano l’attività nell’impresa utilizzatrice.

ART.5

Pari opportunità di accesso al lavoro

Anche in questo caso la legislazione nazionale, in primis la Costituzione del 1948, vieta ogni discriminazione basata sul sesso, nazionalità eccet. dei lavoratori nell'accesso all'impiego. L'art.10, comma 8, del Decreto n.469/97 ribadisce il divieto di ogni discriminazione. Anche per l'età e l'invalidità la legislazione di settore regola l'accesso e la permanenza del lavoratore nonché la tutela previdenziale ed assistenziale.

Per i disabili esiste una normativa speciale che disciplina l'inserimento lavorativo anche con riferimento alle Agenzie private; in particolare l'art.10, comma 1-bis, del Decreto legislativo n.469/97 prevede l'estensione all'inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate dell'attività di mediazione.

ART.6

Tutela dei dati personali

In merito a questo aspetto si precisa che vengono regolarmente effettuate le opportune comunicazioni all'Autorità garante della Privacy, da parte della Amministrazione competente, affinchè vengano fissate le modalità di trattamento dei dati personali attraverso annunci di lavoro pubblicati su quotidiani dalle Agenzie per l'Impiego. La più recente comunicazione in tal senso è stata effettuata dalla Div.I della D.G.per l'Impiego del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in data 8/3/2002 ed è in corso la trasmissione ai soggetti interessati del provvedimento dell'Autorità.

ART.7

Gratuità del servizio

La gratuità del servizio nei confronti del lavoratore è disciplinata dalla normativa e relativa regolamentazione di settore per tutte le Agenzie private (L.196/97, comma 4 art.10 e circolare Min.lav.pol.soc.D.G.Impiego n.57/2001).

ART.8

Reclutamento lavoratori migranti

E' riscontrabile una piena attuazione della Convenzione stante la legislazione nazionale che garantisce parità di diritti per i lavoratori migranti reclutati e per i loro familiari. Va poi ricordato che l'Italia ha recepito la direttiva dell'U.E. in ambito di distacco dei lavoratori con il

Decreto 72/2000 che comprende l'ipotesi del lavoro interinale. Vi sono inoltre, numerosi accordi conclusi dalla U.E con i paesi terzi in quanto la materia trova applicazione negli **"accordi di associazione"** i quali, non necessitano di recepimento perché vengono conclusi in rappresentanza dei paesi membri.

ART.9

Lavoro minorile e agenzie dell'impiego private

La legislazione nazionale prevede, come è noto, ampie tutele in merito a questo specifico aspetto che attiene a tematiche specifiche della politica del lavoro e di protezione sociale.

ARTT.10, 11

Tutela dei lavoratori del settore

La materia è trattata tramite le procedure di conciliazione ed arbitrato. Ampie misure sono previste a protezione dei lavoratori: la L.196/97 prevede con l'art.5 un apposito fondo per la formazione, finanziato dal 4% della retibuzione corrisposta ai lavoratori temporanei e versata dalle imprese fornitrice. Ai contratti collettivi è demandato di stabilire i casi del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo; i crediti dei lavoratori sono garantiti da apposito fondo o fideiussione, i diritti sindacali e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono garantiti dalle specifiche normative esistenti in materia.(cfr. Rapporto italiano Conv.118 e Conv.19 in materia di sicurezza e infortuni).

ART.12

Responsabilità delle Agenzie

E' prevista la responsabilità solidale dell'utilizzatrice nel lavoro interinale per i crediti dei lavoratori non onorati dalla fornitrice, inclusi i contributi.

Nelle altre ipotesi, trattandosi di mediatori in generale, non vi è una corresponsabilità delle Agenzie. Il tutto è rimesso alla normativa civilistica in tema di responsabilità civile.

ART: 13

Consultazioni e informazioni

In Italia sono state consultate sulla materia le Associazioni di rappresentanza delle Agenzie: ASSORES, AILT, AISO, CONFINTERIM, ASCOP. Per i lavoratori, sono state convocate le

rappresentanze dei sindacati nazionali maggiormente rappresentative, nonché, dato il decentramento degli SPI, sono state coinvolte le rappresentanze delle regioni e delle Province (UPI).

Va inoltre rammentato che il Decreto n.496 più volte citato, prevede che gli enti di mediazione possano stipulare convenzioni con gli SPI con preferenza sugli altri soggetti. Particolare attenzione va prestata alla creazione di un apposito sistema informatizzato, il SIL "Sistema Informativo Lavoro" che mira alla creazione di un unico "data base" diretto a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le Agenzie private sono comunque tenute, infine, a fornire tutte le informazioni richieste dall'Autorità Vigilante, nonché a connettersi obbligatoriamente al SIL per fornire i dati dei lavoratori avviati.

Sono altresì tenute a comunicare l'apertura/chiusura delle proprie filiali fornendo le ubicazioni delle stesse. Tali previsioni sono rinvenibili sia nella Legge 196/97 che nel Decreto 469 citati.

NORMATIVA

Si allegano i Testi :

- 1) Legge 24/6/1997, n.196 “Contratto collettivo nazionale quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo – attuazione delle disposizioni contenute nell’art.36, comma 7 del Decreto legislativo n.29/1993 e nella Legge 24/97, n.196.”
- 2) Estratto L.488/99 “Legge Finanziaria” Modifiche apportate alla normativa specifica
- 3) Estratto L.388/2000 “Legge Finanziaria” Modifiche.
- 4) Analisi delle disposizioni di specifico interesse contenute nella Legge Finanziaria per il 2002 : Legge 448/2001 – mercato del lavoro – revisione disciplina servizi pubblici e privati per l’impiego - riordino dei servizi per l’impiego – agenzie interinali. (fonti: internet-Istat)